

# María del Carmen Lázaro Guillamón

---

## L'obbligo di segreto professionale degli avvocati : problemi tra amministrazione pubblica e vita privata nella storia

---

Studia Prawnoustrojowe nr 12, 109-117

---

2010

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej [bazhum.muzhp.pl](http://bazhum.muzhp.pl), gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach  
dozwolonego użytku.

**María del Carmen Lázaro Guillamón**  
Universidad Jaume I. Castellón (Hiszpania)

## **L'obbligo di segreto professionale degli avvocati: problemi tra amministrazione pubblica e vita privata nella storia**

Il Preambolo del Codice Deontologico dell'Avvocatura Spagnola afferma che l'onestà, la probità, la rettitudine, la lealtà, la diligenza e la veracità sono virtù che devono accompagnare qualunque azione dell'avvocato. Esse sono la doti necessarie nelle relazioni di fiducia tra l'avvocato ed il suo cliente, e la base dell'onore e la dignità della professione.

L'avvocato deve agire sempre onestamente e diligentemente, con lealtà verso il suo cliente e rispetto nei confronti della controparte, mantenendo il segreto di quanto lui conosce in ragione della sua professione.

Da un punto di vista morale si possono distinguere diverse forme di segreto, il cosiddetto "naturale" che è l'obbligo di mantenere la riservatezza su ciò che rischia di danneggiare la reputazione di un'altra parte; il segreto *commisum* che trae le sue origini nella promessa di non rivelare il segreto prima ancora di riceverlo, in questo caso è importante il contratto o accordo con il quale il destinatario si impegna a non rivelare il segreto; e il cosiddetto segreto *prommissum* che viene garantito dopo averlo ricevuto e l'obbligazione è vincolata alla promessa fatta.

Il segreto professionale è un segreto *commisum* vincolante per le parti (avvocato e cliente) che comprende le informazioni che non devono essere trasmesse alla controparte o a soggetti esterni al rapporto contrattuale, quindi, il segreto professionale, in senso lato, si traduce in un obbligo morale a non divulgare o utilizzare informazioni sui clienti conosciute in ragione della loro difesa. Il segreto professionale e la confidenzialità sono doveri e anche diritti dell'avvocato che non costituiscono altro che concrezione dei diritti fondamentali che l'ordinamento giuridico riconosce come essenziali dello Stato di Diritto.

## 1. La violazione del segreto professionale nel Diritto romano

Dal punto di vista del diritto storico, nessun testo legale greco né romano arrivato a noi ci permette di ipotizzare che la violazione del segreto professionale rientrasse nella categoria di delitto pubblico (*crimina*), ma è sicuro che non si guardasse con indifferenza l'indiscrezione professionale<sup>1</sup>. Benché né a Roma né in Grecia si sia arrivati ad aggiungere nei propri ordinamenti giuridici alcuna azione penale protettrice del segreto professionale, come vedremo, esiste un'azione civile per ottenere il risarcimento del danno causato per l'indiscrezione professionale.

Nella letteratura Tacito, *Ann.* 11.6 racconta la storia de Samius, questo Samius scoprì che il suo avvocato, Suillius, dopo l'accettazione di un deposito di 400 000 sesterzi per la difesa, fu colluso dall'altra parte, come conseguenza, Samius si suicidò. Le frasi di Tacito descrivono bene la crudeltà de l'avvocato: *nec quicquam publicae mercis tam venale fuit quam advocatorum perfidia [...], ut quo modo vis morborum pretia medentibus, sic fori tabes pecuniam advocatis ferat.* Virgilio *Aeneid*, VI. 609, afferma che gli avvocati possono facilmente tradire la fiducia di un cliente: *pulsatusue parens et fraus innexa clienti [...]*. Apuleio, *Metamorphoseon*, X. 33, parla di "pecore forensi" e di "avvoltoi in toga": *Quid ergo miramini, vilissima capita, immo forensia pecora, immo vero togati vulturii, si totis nunc iudices sententias suas pretio nundinantur, cum rerum exordio inter deos et homines agitatum indicium corruerit gratia et originalem sententiam magni Iovis consiliis electus iudex rusticanus et opilio lucro libidinis vendiderit cum totis etiam suae stirpis exitio?*

Come si vede, le fonti letterarie non parlano in maniera positiva degli avvocati, ma il codice deontologico della professione legale sembra inserito nelle fonti giuridiche con la definizione de l'avvocato come una persona degna e irreprensibile, in particolare in D. 3.3.77 (Paulus 57 ad ed). *Omnis qui defenditur boni viri arbitrato defendendus est.* Continua il testo con la conclusione in D. 3.3.78pr (Africanus 6 quaest). *Et ideo non potest videri boni viri arbitrato litem defendere is, qui actorem frustrando efficiat, ne ad exitum controversia deducatur*, cioè, i difensori sono considerati *boni viri*.

È nel Diritto romano che troviamo i primi riferimenti all'obbligo del segreto degli avvocati nell'esercizio della propria professione.

Nelle fonti che abbiamo preso in esame, il termine che indica l'attività illegale dell'avvocato è *prevaricatio*, in generale, la parola ha un'etimologia interessante: deriva da l'avverbio *prae*, che significa, prima o davanti, ed il verbo *varicare*, che significa andare con le gambe storte, in modo che la prevaricazione significherebbe virare dalla linea retta, perdere la strada. Originariamente il concetto era applicato all'aratro che nel suo cammino si perde dal percorso da seguire, ma è chiaro che il

<sup>1</sup> A conferma di questo in Grecia, era obbligatorio per i nuovi medici pronunciare il famoso Giuramento d'Ippocrate.

concetto si presta anche ad altri usi più filosofici e giuridici. Così, nel diritto romano appare questa idea applicata a l'avvocato che favorisce segretamente l'altra parte tradendo la sua.

Infatti, dal punto di vista giuridico, Ulpiano descrive il contenuto della *prevaricatio* in D. 50.16.212 (Ulpianus 1 de adult). "*Praevaricatores* eos appellamus, qui causam adversariis suis donant et ex parte actoris in partem rei concedunt: a varicando enim praevaricatores dicti sunt), dove *prevaricatio* deriva da *prevaricare* che significa, come dice Ulpiano, appoggiarsi da entrambi i lati. Lo stesso Ulpiano raccoglie la definizione del reato data da Labeone in D. 47.15.1pr (Ulpianus 6 ad ed. praet). *Praevaricator est quasi varicator, qui diversam partem adiuvat prodita causa sua. Quod nomen Labeo a varia certatione tractum ait: nam qui praevaricatur, ex utraque parte constitit, quin immo ex altera*, cioè, la *prevaricatio* era l'abbandono intenzionale della procura o della promozione degli interessi della controparte. Secondo Mommsen<sup>2</sup>, *prevaricare* significa nel procedimento accusatorio romano la connivenza delle parti per portare a termine il processo in modo che una delle parti sia ingiustamente favorita con l'assoluzione o una riduzione della pena.

Quindi, nel Digesto sono diversi i passaggi che contengono diverse dichiarazioni contro l'infedeltà commessa da un avvocato nei confronti del suo cliente, ad esempio:

D. 47.15.1.1 (Ulpianus 6 ad ed. praet). *Is autem praevaricator proprie dicitur, qui publico iudicio accusaverit: ceterum advocatus non proprie praevaricator dicitur. Quid ergo de eo fiet? Sive privato iudicio sive publico praevaricatus sit, hoc est prodiderit causam, hic extra ordinem solet puniri.*

In questo testo, che si trova nel titolo XV del libro XLVII del Digesto dedicato alla *prevaricatio* Ulpiano avverte che l'avvocato non può essere qualificato come *prevaricator*, per tanto, la questione è trovare risposta a quali sono le conseguenze per l'avvocato che abbia tradito la causa del suo cliente (sia in giudizio pubblico o privato). La risposta di Ulpiano è che questo avvocato sarà punito *extra ordinem*, cioè, si offre al cliente danneggiato dalla indiscrezione del suo avvocato la possibilità di proporre un ricorso *extra ordinem*.

Altro testo dello stesso titolo XV del libro XLVII in cui si allude alla *prevaricatio* de l'avvocato è:

D. 47.15.3.2 (Macer 1 publ. iudic). *Quod si advocato praevaricationis crimen intendatur, publicum iudicium non est: nec interest, publico an privato iudicio praevaricatus dicatur.*

Il giurista Emilio Macro parla di *prevaricationis crimen* di un avvocato ma avverte che il processo contro questo avvocato non è pubblico. Joanitis y Žalėnienė<sup>3</sup> sostengono che la responsabilità di un avvocato per inosservanza dei suoi doveri è privata, per tanto, come è evidenziato da Emilio Macro, l'avvocato *prevaricator* che non

<sup>2</sup> Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Göttingen 1999, p. 501.

<sup>3</sup> M. Joanitis, I. Žalėnienė, *The concept of bar and fundamental principles of an advocate's activity in Roman Law*, "Jurisprudencija" 2009, 3 (117) 299–312, p. 308.

compie una collusione, ma, come ha detto Ulpiano, tradisce la propria causa, non può essere giudicato in un procedimento penale pubblico<sup>4</sup>. La conclusione di Emilio Macro è abbagliante:

D. 47.15.3pr (Macer 1 publ. iudic). *Praevaricationis iudicium aliud publicum, aliud moribus inductum est.*

Cioè, la *prevaricatio* de l'avvocato che tradisce la sua causa *moribus inductum est*, questa attività non fornisce un processo pubblico perché non rientra nel reato definito da Ulpiano in D. 50.16.212 e Labeone – citato per lo stesso Ulpiano – in D. 47.15.1pr. La *prevaricatio* era l'abbandono intenzionale della procura o la promozione degli interessi della controparte in una controversia. Ulpiano considera prevaricatore solo l'accusatore (attore), che facilita la collusione con il convenuto<sup>5</sup>. Nei casi definiti da D. 47.15.1.1, D. 47.15.3.2 y D. 47.15.3pr, l'avvocato non può essere considerato prevaricatore perché quello che fa è tradire la propria causa e, in tale caso, è giudicato *extra ordinem*<sup>6</sup>. L'avvocato che facilita la collusione viene punito e giudicato in modo diverso (vediamo dopo).

Pertanto, per Ulpiano è chiaro che non ogni violazione del dovere di un avvocato può essere ritenuta come *prevaricatio*, così si conclude che non c'è azione penale per tutelare il segreto professionale<sup>7</sup>. Forse la ragione per la mancata inclusione della violazione del segreto professionale fra gli illeciti pubblici, tra le altre possibilità, deve ricercarsi nell'originale carattere sacro della professione dell'avvocato<sup>8</sup>; inoltre, anche dal punto di vista dell'inclusione dell'attività degli avvocati tra le *operae liberales*, la cui essenza è nel contratto di mandato e si tratta spesso di un favore nato dalla *amicitia*. Questa *amicitia*, nelle parole di Schulz<sup>9</sup>, non ha niente a che fare con il concetto attuale, poiché “gli amici romani ricorrono l'uno a l'altro in una misura che porterebbe quelli ormai comunemente chiamati amici a rompere i propri rapporti immediatamente”.

Afferma Rigo Vallbona<sup>10</sup> che molto probabilmente il magistrato romano non si è avvalso del potere di soppressione del segreto, perché il grado di civiltà raggiunto in

<sup>4</sup> La *prevaricatio* fu raccolta nella *Lex Iulia iudiciorum publicorum*.

<sup>5</sup> Secondo Th. Mommsen, op.cit., p. 421, forse l'origine del reato deriva dal procedimento civile. Come ha detto B. Santalucia, *Derecho penal romano*, trad. di J. Paricio e C. Velasco, Milano 1989, p. 122, si tratta di una confabulazione tra attore e convenuto diretta a escludere altro attore non disposto a fare accordi con il convenuto per ottenere la sua assoluzione. Questo comportamento viene punito attraverso il procedimento penale, così C. Rascón, *Síntesis de historia e instituciones de Derecho romano*, Madrid 2006, p. 375.

<sup>6</sup> S. Pietrini, *Sull'iniziativa del processo criminale romano (IV-V Secolo)*, Milano 1996, p. 30, n. 41.

<sup>7</sup> J. Rigo Vallbona, *El secreto profesional de abogados y procuradores en España*, Barcelona 1988, p. 82.

<sup>8</sup> In questo senso L. Rodríguez Ennes, *Honorarios de los abogados en Roma*, Relazione presentata al XIV Congresso latino americano di Diritto romano: <[http://www.edictum.com.ar/miWeb4/ponencias\\_14.htm](http://www.edictum.com.ar/miWeb4/ponencias_14.htm)>. Lo stesso autore nel *Reflexiones en torno al origen de los honorarios de los advocati*, [in:] *Poder político y Derecho en la Roma clásica*, Madrid 1996, 133–138, passim.

<sup>9</sup> F. Schulz, *Principios del Derecho romano*, trad. di M. Abellán dalla originale München – Leipzig 1934, p. 253.

<sup>10</sup> J. Rigo Vallbona, op. cit., p. 83.

quel tempo non gli permetteva di capire l'utilità sociale di tale repressione. A nostro avviso, non avvalersi del rimedio penale non vuol dire non vedere la necessità di proteggere qualsiasi comportamento dell'avvocato che ha violato i principi etici e morali nel suo rapporto con il cliente, benché questa repressione ha preso la strada del diritto privato.

Per la *prevaricatio* di Ulpiano (D. 50.16.212) e di Labeone (D. 47.15.1pr) troviamo diversi passaggi nei quali s'istituisce la procedura e la sanzione. In particolare, C. 2.7.1<sup>11</sup> prevede che, quando ci sia la *prevaricazione* del *patronus causae*<sup>12</sup> è possibile giudicare di nuovo sopra la stessa causa – *denuo quaeretur*. Tuttavia, se l'accusa di *prevaricatio* non è sufficientemente provata, l'attore sarà accusato di *calunnia* e non sarà possibile l'appello<sup>13</sup>, cioè, si considera *res iudicata*.

Come sanzione, l'attore che abbandona la sua causa per collusione con l'imputato è stato punito con la sanzione del *calumniator*, perdendo inoltre la sua onestà di cittadino<sup>14</sup>. Poi si parla di punizione straordinaria, in particolare, è rilevante il testo di Paulo:

D. 47.15.6 (Paulus l. S. de iud. publ). *Ab imperatore nostro et patre eius rescriptum est, ut in criminibus, quae extra ordinem obiciuntur, praevaricatores eadem poena adficiantur, qua tenerentur, si ipsi in legem commisissent, qua reus per praevaricationem absolutus est.*

Il giurista allude a un rescritto degli imperatori Settimio Severo e Antonino che punisce i trasgressori con la stessa pena che dovrebbe essere inflitta al convenuto assolto per la *prevaricatio*. Si prevedeva una sanzione più dura per l'avvocato che favorisce il procuratore dell'opponente, secondo D. 48.19.38.8<sup>15</sup>, se il condannato è *humilior* la sanzione è *ad metallum*, se il condannato è *honestior* inoltre è relegato a vita e sanzionato con la privazione della metà del suo patrimonio. Anche, sulla base di D. 50.2.3.1<sup>16</sup> la sanzione include la responsabilità disciplinare, cioè la sospensione dalla pratica legale per un certo tempo.

<sup>11</sup> C. 2.7.1 Imperator Antoninus a. Doloni: *Si patronum causae praevaricatum putas et impleveris accusationem, non deerit adversus eum pro temeritate commissi sententia, atque ita de principali causa denuo quaeretur. Quod si non docueris praevaricatum, et calunnia notaberis et rebus iudicatis, a quibus non est provocatum, stabitur* (a. 213).

<sup>12</sup> Se il reato è stato commesso dagli imputati è stato chiamato *tergiversatio*, in altri casi si fa riferimento a collusione (D. 48.16.1-6).

<sup>13</sup> L. Raggi, *Studi sulle impugnazione civili nel processo romano*, Milano 1961, pp. 216 ss.

<sup>14</sup> Infatti, il *crimen calumniae* fu ampliato per il *Senatusconsultum Turpillianum* dal 61 d.C., aggiunge alle disposizioni della *Lex Remmia* la *tergiversatio*, cioè, l'abbandono ingiustificato della accusa ed anche la *prevaricatio*.

<sup>15</sup> Paulus 5 sent: *Si quis instrumentum litis suae a procuratore adversario proditum esse convicerit, procurator si humilior sit, in metallum damnatur, si honestior, adempta parte bonorum dimidia in perpetuum relegatur.*

<sup>16</sup> Ulpianus 3 de off. procons: *Sed si quis ob falsam causam vel aliam de gravioribus non ad tempus sit relegatus, sed ad tempus ordine motus, in ea est causa, ut possit in ordinem redire. Imperator enim Antoninus edicto proposito statuit, ut cuicumque aut quacumque causa ad tempus ordine vel advocacionibus vel quo alio officio fuisset interdictum, completo tempore nihilo minus fungi honore vel officio possit. et hoc recte: neque enim exaggeranda fuit sententia, quae modum interdictioni fecerat.*

## 2. La tutela del segreto professionale nel Diritto medioevale nella Spagna

Nel Fuero Real<sup>17</sup> ci troviamo con questa disposizione:

*Fuero Real, LIX.III: Si alguno fuere vocero o conseiero de otro en algun pleito, non pueda dalli adelante seer vocero de la otra parte, nin conseiero en aquel pleito, e si aquel de qui es el pleito demandar a otro conseio o ayuda para su pleito, e aquel a qui lo demandare nol diere conseio, o nol prometierte ayuda, pueda conseyar o razonar por la otra parte si quisiere.*

Nel testo, che fa parte del titolo IX del libro I del Fuero Real intitolato *de los voceros*, si prevede che per gli avvocati – *voceros* – è vietato dare consigli alla controparte nel processo. Forse siamo in grado di concludere che il risultato di questo divieto è l'impossibilità di comunicare all'altra parte le confidenze che il cliente aveva fatto al suo avvocato, cioè, usare contro il proprio cliente i segreti che questo ha raccontato al suo procuratore<sup>18</sup>. Inoltre, il testo – *in fine* – permette agli avvocati di rifiutare potenziali clienti: *e aquel a qui lo demandare nol diere conseio, o nol prometierte ayuda, pueda conseyar o razonar por la otra parte si quisiere.*

Nelle Partidas di Alfonso X “Il Saggio”, troviamo una dichiarazione univoca sul diritto-dovere di segreto dell'avvocato:

*Partidas III.VI.IX: Como el abogado no debe descubrir la poridad del pleyto de su parte a la otra. Guisada cosa es, e derecha, que los abogados, aquien dizen los omes las poridades de sus pleytos, que las guarden, e que non las descubran, alla otra parte nin fagan engaño, en ninguna manera, que ser pueda. Porque la otr parte, que en ellos se fia, e cuyos abogados son pierdan su pleyto, o se les empeore. Ca pues que el recibio el pleyto, de la una parte, en su fe, e en su verdad, non se debe meter, por consejero, nin por desengañador, dela otra. E qualquier que contra esto fiziere, desde le fuere provado: mandamos, que dende adelante sea dado, por ome de mala fama, e que nunca pueda ser abogado, nin consejero, en ningun pleyto. E demas desto, que el judgador del logar le pueda poner pena porende, según entendierte, que la merece, por qual fuere el pleyto, de que fue abogado, e el yerro, que fizo enel, maliciosamente. Otrosi dezimos, que si la parte, que lo fizo su abogado, menoscabare alguna cosa de su derecho, por tan engaño como sobre dicho es, o fue dada sentencia contra el, que sea revocada, e que nole empezca, e que torne el pleyto, en aquel etado, en que eran ante, que fuesse fecho, si fuere averiguado.*

Il testo si trova nel titolo VI della Partida III “de los abogados”. In particolare, vieta di rivelare all'altra parte le confidenze che il cliente fa al suo avvocato. Se l'avvocato tradisce il suo cliente, non può proseguire con l'esercizio della professione e riceve la stessa sanzione che dovrebbe ricevere il convenuto. Inoltre, si prevede che il processo ricominci dall'inizio.

Ancora di più su la sanzione dell'avvocato:

<sup>17</sup> L'edizione usata è *Fuero Real del Rey Don Alonso el Sabio. Copiado del codice del Escorial y cotejado con varios codices de diferentes archivos por la Real Academia de la Historia*, Madrid 1836.

<sup>18</sup> Tra altri, J. Rigo Vallbona, *op.cit.*, p. 86.

Partidas III.VI.XV: *Que pena deve aver el abogado que falsamente anduviere en el pleyto. Prevaricator en latin, tanto quiere dezir en romance, como abogado que ayuda falsamente, a la parte por quien aboga: e señaladamente quando en poridad ayuda, e conseja a la parte contraria, e paladinamente faze muestra, que ayuda a la suya de quien recebio salario, o se avino de razonar por el. Onde dezimos, que tal abogado como este, deve morir como alevoso. E delos bienes del deve ser entregado el dueño, de aquel pleyto a quien fizo la falsedad, de todos los daños, e los menoscabos, que recibio andando en juyzio [...].*

In verità, la sanzione è grave: il testo afferma che l'avvocato *deve morir como alevoso*, a questa sanzione si aggiunge quella del risarcimento dei danni. Il testo, rivela anche il reato nel quale s'inserisce la *prevaricatio*: *abogado que ayuda falsamente a la parte por quien aboga*, infatti, l'illecito è quello delle falsità, perciò, dobbiamo fermarci adesso nei testi del titolo VII de la Partida VII "De las falsedades", in particolare:

Partidas VII.VII.I: *Que es falsedad e que maneras son della. Falsedad es mudamiento de la verdad [...]. Esso mesmo dezimos que faria el abogado que aperciesse ala otra parte contra quien razonava a daño de la suya, mostrandole las cartas, o las poridades delos pleytos que el razonava, o amparava: e a tal abogado dizen en latin prevaricator, que quiere tanto dezir en romance, como ome que trae falsamente al que dever ayudar. Otrosi faria falsedad si alegasse asabiendas leyes falsas en los pleytos que tuviesse.*

In modo molto chiaro il testo include la condotta del *prevaricator* nel tipo penale delle falsità. Nello stesso modo:

Partidas VII.XVI.XI: *De los engaños que fazen los omes entresi, e los personeros, e los abogados. [...] Otrosi faze el abogado engaño muy grande, o el personero, o el mandadero de otro, que en el pleyto que es encomençado anda engañosamente ayudando a los adversarios, e destovando la parte a que devia ayudar: e en tal engaño como este es buelta falsedad, que ha en si ramo de traycion.*

Le Partidas hanno introdotto la violazione del segreto professionale nel diritto penale, hanno compiuto un passo in avanti rispetto al Diritto romano. Così, dal punto di vista deontologico, possiamo considerare che durante la nostra storia, è stato necessario considerare come norma imperativa nell'esercizio della professione di avvocato il diritto-dovere di segreto.

### 3. Breve riferimento a l'attualità

Nel momento presente, nel nostro ordinamento giuridico, sono lo Statuto Generale dell'Avvocatura Spagnola ed il Codice Deontologico dell'Avvocatura Spagnola quelli che regolano questo diritto-dovere nell'esercizio della professione di avvocato e, seguendo la tradizione del nostro diritto medioevale, la sanzione ha carattere penale. Il segreto professionale si è delineato nella Costituzione Spagnola come parte essenziale dei diritti fondamentali alla difesa e l'intimità dei cittadini. Ma, senza dubbio, il *corpus* giuridico che contiene la sostanza e la portata del segreto professio-

nale viene offerto per il Codice Deontologico dell'Avvocatura Spagnola, approvato dal Consiglio Generale dell'Avvocatura Spagnola il 30 giugno 2000. Nel suo preambolo si dice che: "Il cittadino ha bisogno dell'avvocato per conoscere la portata, il significato delle loro azioni e perciò, deve rivelargli le loro circostanze più intime [...]. Il segreto professionale e la confidenza sono entrambi diritti e doveri dell'avvocato e sono anche realizzazione dei diritti fondamentali che la legge riconosce ai propri clienti e al diritto di difesa come un meccanismo essenziale dello Stato di diritto.

In tutti i codici penali che sono esistiti nel ordinamento giuridico spagnolo, si è perseguito l'attentato all'intimità mediante la violazione del segreto professionale. Il Codice Penale attuale (Legge Organica 10/1995, di 23 di novembre) nel suo titolo X su i delitti contro l'intimità, punisce la violazione del diritto alla propria immagine e l'inviolabilità del domicilio, in particolare, l'articolo 199.1 combina la pena della prigione più una multa chi rivela segreti di cui si sia venuti a conoscenza in ragione del mestiere o delle relazioni lavorative. Inoltre, l'articolo 542.3 della nostra Legge Organica del Potere Giudiziale del 23 dicembre 2003, stabilisce il diritto e il dovere del segreto professionale per gli avvocati: "L'avvocato deve mantenere il segreto sui fatti o notizie che conosca a causa di qualsiasi modalità delle sue prestazioni e non può essere costretto a testimoniare su di loro".

Da un punto di vista internazionale, la Dichiarazione di Perugia sui Principi Deontologici dell'Avvocatura della Comunità Europea del 16 Settembre 1977, stabilisce nel suo punto IV che il segreto professionale è il diritto e il dovere fondamentale e primordiale della professione, poiché fa parte della natura della funzione dell'avvocato all'essere depositario di segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni confidenziali, essendo essenziale il segreto per la fiducia che esige l'esercizio della professione.

Allo stesso modo questo diritto-dovere si trova nel Codice di Deontologia degli Avvocati della Comunità Europea del 28 Ottobre 1984, assunto per il Consiglio Generale dell'Avvocatura spagnola il 22 Settembre del 1989, dove si legge che fa parte della natura stessa della missione dell'avvocato il fatto che questo sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni confidenziali. Senza la garanzia della confidenza non può avere fiducia. Pertanto, il segreto professionale è un diritto ed un obbligo fondamentale e primordiale dell'avvocato.

Può affermarsi che il segreto professionale è stato considerato per la società come una garanzia della sicurezza dell'informazione che hanno gli avvocati, ed è precisamente il segreto professionale e l'indipendenza che ispira la professione dell'avvocato quello che ha determinato la fiducia della società nel diritto alla difesa. L'obbligo dell'avvocato relativo al segreto professionale conviene all'interesse dell'Amministrazione della Giustizia ed a quello del cliente, questo obbligo, pertanto, deve godere sempre di una protezione speciale dagli organi di potere dello Stato.

Secondo tutte le norme citate e la lunga tradizione che l'istituto del segreto professionale ha nel nostro diritto non è possibile definire limiti al segreto professionale, perché è legato al diritto di difesa ed è garanzia contro l'eventuale arbitrarietà del potere politico.

## Summary

Professional secret and confidentiality are duties and, at the same time, rights of lawyers, they are concretion of the fundamental rights that the law recognizes as Constitutional State's essence.

In Legal History and Historical Law, neither Greek nor Roman legal texts allow to think that the violation to professional secret had the category of a public crime (*crimina*), but it is unlikely that professional indiscretion was listlessly looked. The fact that there did not exist a public punishment does not imply that there did not exist a civil action.

In the Roman law we find the first references to the duty of secret of lawyers. In the Digest we find several passages that contain declarations about the infidelity committed by the attorney against his clients. For instance, we can mention the inability to receive in a litigation the testimony of the lawyer or of the attorney, or another passage that gives the client the possibility of exercising an action against his lawyer because of his indiscretion (D. 47, 15 *De prevaricatione*).

We find the right-duty of professional secret in Spanish ancient law in *Las Siete Partidas* of Alfonso X "The Wise", at this legal text was established that it was not possible to be a lawyer in case of malicious fraud to his client, in addition, was retiring also the possibility of applying a punishment. The *Fuero Real* does not speak about the right-duty of professional secret, but prevents the lawyers (so called *boze-ros*) to be able to use against his clients the confidences said by them. In the *Novísima Recopilación*, as established in the *Siete Partidas*, violations to professional secret will take to the prohibition of the exercise of the profession.

From an ethical point of view, we can consider that along our history, there was essential to consider as imperative norm the right-duty of professional secret. Professional secret defence is convenient to the interest of the Administration of Justice and to the interest of the citizens. Therefore, professional secret must have a special protection offered by the Powerful Authorities.